



COMUNE DI CAVAGLIO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA

Ordinanza dell'Area Tecnica n. 21/2024 Prot. 2778 del 18/06/2024

Oggetto: Ordinanza di rimessa in pristino e demolizione di recinzione eseguita in assenza di titolo abilitativo e parere Commissione Locale del Paesaggio, presso la proprietà in via Omissis

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la comunicazione di opera abusiva registrata in data 15/01/2024 prot. 190 con la quale, si segnala la **realizzazione di opere abusive relative a realizzazione di recinzione a confine con il mappale Omissis**, presso la proprietà sita a Cavaglio d'Agogna (NO) in via Omissis, censito catastalmente al Omissis.

Visto il verbale di sopralluogo prot. 587 del 06/02/2024 dal quale si evince la presenza di una recinzione con pali e rete metallica di colore verde che perimetrano/delimitano presumibilmente il confine tra le part. Omissis.

Vista la richiesta con la quale si assegnavano 30gg per la presentazione di atti autorizzativi in possesso della proprietà, registrata al prot. 724 del 15/02/2024.

Vista la richiesta di archiviazione del procedimento di cui al prot. 976 del 01/03/2024, dalla quale non risultano atti che autorizzano la posa di quanto riscontrato in sede di sopralluogo.

Visto che l'immobile risulta dei signori:

Omissis, usufruttuario, nato a Omissis il Omissis– CF: Omissis, residente a Cavaglio d'Agogna (NO) in via Omissis. e che dai documenti catastali, viene indicato quale obbligato in solido la signora:

Omissis, nuda proprietaria, nata a Omissis Omissis – CF: Omissis, residente a Cavaglio d'Agogna (NO) in Omissis.

Obbligati in solido

Dato atto che le opere elencate risultano effettuate in presunta violazione di norme edilizie, in quanto realizzate in assenza di titolo abilitativo previsto dall'art. 6 BIS del DPR 06/06/2001 n. 380 - TU dell'Edilizia e smi e del Parere della Commissione locale del Paesaggio, all'interno di una corte per la quale l'art. 9 comma 3 e 6 delle NTA del PRGC prevede l'assoluta inedificabilità e il divieto assoluto di realizzare suddivisioni con alcun tipo di recinzione.

Richiamata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i. prot. 446 del 30/01/2024, con la quale si segnalava l'inizio di un'attività di indagine per un presunto abuso consistente nella realizzazione di opere di recinzione e delimitazione del cortile, così come sopra descritte.

Dato atto che le persone interessate, presenti durante il sopralluogo, nel termine assegnato con comunicazione di avvio del procedimento prot. 446/2024 e successive richieste prot.587/2024 e prot. 724/2024, non hanno fatto pervenire la documentazione richiesta pertinente all'oggetto del procedimento.

Visto il Parere della Commissione locale del Paesaggio che si è espressa con verbale n. 4/5 del 09/05/2024, prot. 2131 del 10/05/2024, “Si concorda con l’ufficio tecnico in merito alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi viste le norme di PRGC Vigenti”.

Visto che le opere sono state realizzate in violazione:

- dell’art. 6bis del DPR 06/06/2001 n. 380 - TU dell’Edilizia e senza il parere della Commissione locale per il Paesaggio;
- dell’art. 9 delle NTA del vigente PRGC – Aree residenziali di antica formazione. Centro Storico;

Visto che, nel caso specifico, trova applicazione il sistema sanzionatorio ripristinatorio di cui all’art. 27 comma 2 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e smi.

Considerato che *l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata e doverosa della Pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quale l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di ulteriore comunicazione di avvio del procedimento in relazione al fatto che la presente Ordinanza risulta adeguatamente motivata e non trovano spazio ulteriori momenti partecipativi per i destinatari dell’atto stesso.*

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ordinare la demolizione e ripristino delle opere di cui sopra.

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Vista la legge regionale n. 56 del 05/12/1977 e smi.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il DPR 6 giugno 2001, n. 380, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e successive modificazioni;

ORDINA

ai destinatari della presente ordinanza, signori:

- **Omissis**, usufruttuario, nato a Omissis il Omissis – CF: Omissis, residente a Cavaglio d’Agogna (NO) in via Omissis.
- **Omissis**, nuda proprietaria, nata a Omissis il Omissis – CF: Omissis, residente a Cavaglio d’Agogna (NO) in via Omissis.

DI DEMOLIRE, OVVERO RIPRISTINARE, RIMUOVERE - ENTRO 90 (novanta) GIORNI - DALLA DATA DI NOTIFICA DELLA PRESENTE ORDINANZA, SENZA PREGIUDIZIO DELLE SANZIONI PENALI, LE SEGUENTI OPERE ESEGUITE ABUSIVAMENTE:

la recinzione con pali e rete metallica di colore verde che delimita il confine tra le part. Omissis

DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga immediatamente notificata:

- per il disposto dell'art. 29, 1° comma del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, alle persone destinatarie come sopra indicate, che saranno tenute solidalmente al pagamento delle spese per l'eventuale esecuzione d'ufficio dei lavori in argomento oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6 bis comma 5 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380.
- E sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cavaglio d'Agogna.

Venga trasmessa:

- Alla Procura della Repubblica, per i provvedimenti di competenza.
- Al Comando di Polizia Locale di Cavaglio d'Agogna e alla Stazione Carabinieri di Ghemme, per le attività di notifica e controllo a ciascuno spettanti.

AVVERTE

A norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Felappi Monica, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Cavaglio d'Agogna Tel. - 0322806114.

Che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 135 del Regolamento Edilizio, fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alla condotte di inottemperanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. - di Torino, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- o, in alternativa
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Felappi geom. Monica